2024/1626

4.7.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 71/2024

del 15 marzo 2024

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/1626]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ([1]).

(2) Il regolamento (UE) 2019/1238 specifica i casi in cui l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31h dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'EIOPA e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'EIOPA. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(3) Nella definizione dei paesi da inserire nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative gli Stati EFTA prestano particolare attenzione alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

(4) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni ([3]) dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA, del 14 ottobre 2014, relative all'inclusione nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

"IV. **Disposizioni pensionistiche e pensioni aziendali o professionali"**

2. dopo il punto 31d (Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"31da. **32019 R 1238**: Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1)

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.
([2]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
([3]) Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b) salvo se diversamente disposto nell'accordo, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;

c) i riferimenti ai poteri dell'EIOPA a norma degli articoli 9, paragrafo 5, e 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31h del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

d) salvo disposizione contraria nel presente accordo, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;

e) all'articolo 18, paragrafo 3, per gli Stati EFTA anziché "applicazione del presente regolamento" leggasi "entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 71/2024 del 15 marzo 2024";

f) all'articolo 41, paragrafo 1, lettera g), per gli Stati EFTA anziché "giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali" leggasi "giurisdizioni non cooperative individuate dalla legislazione nazionale dello Stato EFTA interessato";

g) all'articolo 65:

   i) nel paragrafo 2, dopo il termine "l'EIOPA" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,";

   ii) nei paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8, dopo il termine "l'EIOPA" sono inseriti i termini "o se del caso l'Autorità di vigilanza EFTA";

   iii) nel paragrafo 4, i termini "senza emettere il parere" sono sostituiti dai termini "senza che l'EIOPA emetta il parere";

   iv) al paragrafo 6, i termini "ogni decisione" sono sostituiti dai termini "ciascuna delle sue decisioni";

   v) nel paragrafo 6 i termini "L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica un avviso sul suo sito web per ciascuna delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Un riferimento alla pubblicazione dell'avviso dell'Autorità di vigilanza EFTA è inserito sul sito web dell'EIOPA" sono inseriti dopo i termini "del presente articolo";

h) all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, dopo i termini "Le autorità competenti" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

i) all'articolo 74, per gli Stati EFTA il secondo comma è formulato come segue:

"Il presente regolamento si applica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Comitato misto SEE contenenti gli atti delegati di cui agli articoli 28, paragrafo 5, 30, paragrafo 2, 33, paragrafo 3, 36, paragrafo 2, 37, paragrafo 2, 45, paragrafo 3, e 46, paragrafo 3."."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1238 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.